

N. J-2/2016 R.G.E.I.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONI
Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti e sciogliendola riserva di cui al verbale di udienza a trattazione scritta del
.5.2023

OSSERVA

Con ricorso in opposizione ex art 615 comma 2 c.p.c. depositato in data .3.2023
, ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva relativamente ai
seguenti beni: 1/1 della piena proprietà in favore di degli immobili
siti in via ed identificati al Catasto Fabbricati del Comune di
, particelle sub sub sub nonché
il locale garage identificato presso il medesimo Catasto Fabbricati al Foglio
particella

In particolare, ha dedotto che il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo del
Tribunale di Potenza n. 46/2015 non opposto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
conclusioni:

“ACCERTATA E DICHIARATA la qualifica di Consumatore in capo al Sig.

*- RILEVARE E DICHIARARE la vessatorietà e quindi la nullità delle clausole
contenute all'art.6 del contratto di mutuo (deroga all'art.1957 c.c. e rinuncia al
beneficio della preventiva escussione), per come esposto ai paragrafi 3 e 3.1. del
retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento;*

*- RILEVARE E DICHIARARE che la normativa che legittima la richiesta di decreto
ingiuntivo mediante la sola produzione dell'estratto conto certificato conforme all'art.
50 TUB, è contraria all'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e all'art. 169 del TFUE e va disapplicata, per come esposto al
paragrafo n. 3.2 del presente atto, con ogni relativo provvedimento, stante la
conseguente nullità del decreto ingiuntivo a fondamento della presente procedura
esecutiva.”*

Il rapporto sotteso al suddetto decreto ingiuntivo è una fideiussione prestata da
in favore del coniuge , nell'ambito di
un contratto di mutuo per notar del 7.12.2010, prodotto da entrambe le parti.

Parte opponente fonda la spiegata opposizione sulle seguenti doglianze: qualifica di consumatore del ; vessatorietà della clausola di deroga all'art.1957 c.c e di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale (art.6 mutuo); vessatorietà della clausola che disciplina il tasso di mora oltre soglia usura (art.3 mutuo).

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 9479 del 06/04/2023 hanno espresso il principio di diritto secondo cui *“Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto...*

Il giudice dell'esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva

- se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Il decreto ingiuntivo non opposto del Tribunale di Potenza n. 546/2015 non è motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto ed il debitore ha contestato l'abusività delle suddette clausole;

P.Q.M.

1. avverte se il debitore che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole;
2. dispone che il professionista delegato non proceda alla vendita sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore;
1. rinvia all'udienza del 11.1.2024 ore 9.30 per verificare se sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

Si comunichi.

Così deciso il 16.6.2023

Il G.E.